



COMUNE DI CENTO

REGOLAMENTO

SERVIZIO TRASPORTO DISABILI



Art. 1 - Descrizione del servizio

Il servizio trasporto disabili rientra tra gli interventi di natura socio – assistenziale organizzati dal Comune di Cento al fine di consentire alle persone disabili o in situazioni di particolare necessità, che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici e della propria rete familiare, di raggiungere strutture a carattere assistenziale/educativo/formativo, ovvero centri di cura o riabilitazione pubblici.

Il servizio riguarda, di norma, gli interventi da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale, nei comuni limitrofi e nel bacino della Azienda USL di Ferrara.

In caso di comprovata necessità può riguardare destinazioni ubicati in altri ambiti territoriali.

I trasporti sono svolti direttamente dal settore servizi socio-scolastici, anche con affidamento a terzi, ovvero a seguito della stipula di una specifica convenzione e vengono identificati nelle seguenti tipologie:

- a) **Trasporti continuativi:** per "trasporti continuativi" si intendono i trasporti effettuati giornalmente o più volte nell'arco della settimana, con una cadenza periodica programmabile e di lungo periodo, per la frequenza, di norma annuale, a centri educativi/formativi/assistenziali. Esempi di servizi continuativi sono il trasporto presso scuole ovvero enti formativo/assistenziali per la realizzazione di specifici progetti educativi, il trasporto presso strutture assistenziali/sanitarie per terapie di mantenimento o riabilitative di lunga durata (es. cittadini dializzati);
- b) **Trasporti occasionali:** per trasporti occasionali si intendono i trasporti effettuati per una sola volta o per periodi inferiori al mese, programmabili con preavviso dell'utente ad istituti, ambulatori, luoghi di cura e riabilitazione, ospedali – sia sul territorio comunale che all'esterno di esso – di cittadini indigenti o in particolari condizioni di disagio, segnalati dal Servizio Sociale comunale;
- c) **Trasporti saltuari:** per trasporti saltuari si intendono i trasporti difficilmente definibili nel tempo e difficilmente programmabili.

Gli operatori addetti al servizio sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dai Servizi Sociali al fine di garantire la precisione e puntualità del servizio nonché la sicurezza ed il diritto della riservatezza dei cittadini utenti.

I cittadini utenti e i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto nonché a comunicare tempestivamente ai competenti uffici comunali ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti.

I cittadini utenti ed i loro familiari devono inoltre indicare, tramite la compilazione di una apposita domanda:

- a) il nominativo di uno o più referenti incaricati di accogliere il cittadino utente trasportato al termine del servizio;
- b) l'eventuale autorizzazione a lasciare il cittadino utente solo a casa al termine del servizio;
- c) eventuali altre destinazioni, diverse dal domicilio abituale, che dovranno comunque essere autorizzate dal Servizio Sociale.

Tali informazioni, necessarie all'organizzazione tecnica del servizio, saranno riservate agli atti d'ufficio e soggette ai vincoli di segretezza a tutela dei cittadini utenti.

Art. 2 - Destinatari del servizio

Sono destinatari del servizio in oggetto prioritariamente i cittadini:

- a) minori portatori di handicap, il cui stato di disabilità è certificato secondo i criteri della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per accompagnamento dal domicilio alla scuola e viceversa, qualora non possano usufruire dei normali servizi di trasporto scolastico così come previsto dall'art. 4, comma 3 del regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico;
- b) minori certificati dal Servizio competente dell'Azienda USL, il cui stato di disabilità è certificato secondo i criteri della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in possesso di certificazione e diagnosi funzionale, per accompagnamento al Servizio S.M.R.I.A. dell'Azienda USL di Ferrara Distretto Ovest. A tale fine l'Azienda USL comunica all'Amministrazione comunale il piano organizzativo-terapeutico con le complessive esigenze di trasporto;
- c) cittadini dializzati per recarsi presso i centri di nefrologia e dialisi.

Il Servizio Sociale svolge un'attività di orientamento relativa alle risorse territoriali esistenti.

Art. 3 – Procedimento amministrativo

L'accesso al servizio di cui all'art. 2, lett. a) e b) avviene a seguito di presentazione, presso i Servizi Sociali del Comune, di apposita domanda da parte del cittadino interessato o dei suoi familiari, cui dovrà essere allegata la dichiarazione unica resa ai sensi del d.p.c.m. 18 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni, unitamente a:

- a) l'attestazione che entrambi i genitori lavorano e gli orari di servizio nonché l'autodichiarazione circa l'impossibilità di altri familiari, o di altri conviventi, ad effettuare il trasporto ovvero, nel caso in cui un solo genitore lavori, l'attestazione dell'esistenza di situazioni di particolare gravità, certificate con relazione dell'Assistente Sociale competente, che necessitino dell'intervento di sostegno;
- b) dichiarazione circa il possesso della certificazione e diagnosi funzionale e la struttura dell'Azienda USL che ha in carico l'alunno e/o copia della certificazione la certificazione medico-specialistica attestante l'invalidità e/o le cure mediche relative a programmi ed attività riabilitativi;
- c) ogni altra informazione utile all'organizzazione tecnica del servizio.

L'accesso al servizio può avvenire anche per iniziativa diretta del Servizio Sociale a mezzo di relazione dell'Assistente Sociale responsabile del caso al dirigente del servizio.

Il Servizio Sociale valuta le richieste pervenute, effettuando i necessari accertamenti anche per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento o dell'impossibilità di soluzioni alternative (es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto).

L'ammissione viene disposta dal Servizio Sociale compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione, dando comunque priorità ai casi di maggior bisogno e di maggiore urgenza tenendo conto delle proposte e delle indicazioni del Servizio S.M.R.I.A. dell'Azienda USL di Ferrara Distretto Ovest.

Al fine di rendere trasparente la modalità d'accesso è stabilito, ai sensi della Legge 241/90, in giorni trenta il termine per l'accoglimento o il diniego dell'istanza a mezzo di provvedimento dirigenziale. Il termine viene sospeso nel caso di richiesta di integrazioni all'istanza al cittadino.

L'accesso al servizio di cui all'art. 2, lett. c) avviene a seguito di presentazione, presso i Servizi Sociali del Comune, di apposita domanda da parte del cittadino interessato o dei suoi familiari, cui dovrà essere allegata la dichiarazione unica resa ai sensi del d.p.c.m. 18 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni, unitamente a:

- a) autocertificazione attestante la patologia e l'esistenza della necessità di recarsi presso un centro di nefrologia e dialisi determinato;
- b) autocertificazione circa l'impossibilità di provvedere direttamente ed in proprio al trasporto presso il centro di nefrologia e dialisi.

Art. 4 – Tariffe e modalità di contribuzione

Gli utenti possono essere chiamati a concorrere al costo del servizio secondo le proprie condizioni economiche.

Annualmente la Giunta Comunale individua gli scaglioni I.S.E.E. a cui rapportare l'eventuale compartecipazione al costo del servizio del cittadino, nonché le tariffe relative al servizio medesimo nel caso in cui sia richiesta una compartecipazione allo stesso.

La Giunta Municipale può altresì determinare un valore I.S.E.E. del nucleo familiare cui non consentire l'accesso al servizio e un valore I.S.E.E. al di sotto del quale non viene richiesta nessuna compartecipazione economica alla famiglia.

Le tariffe, ove previste dalla Giunta Municipale, sono corrisposte in soluzione bimestrale, con pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione del bollettino di pagamento tenendo conto dei percorsi effettuati.

Le modalità di pagamento vengono definite dal Dirigente del Servizio, privilegiando metodologie che agevolino l'utenza e compatibilmente alle esigenze organizzative della struttura comunale, e comunicate per tempo all'utenza.

In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, sulla base della procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 e ai sensi degli artt. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 3, comma 6, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e 17, comma 3, del regolamento generale delle entrate.

Per il servizio di trasporto di cui al primo comma, lettera c) dell'art. 2 il Comune può erogare un contributo al cittadino, integrativo delle spese riconosciute da altri enti, e fino al massimo della concorrenza del costo del servizio.

Art. 5 – Sospensioni del servizio

La mancata presentazione della dichiarazione unica resa ai sensi del d.p.c.m. 18 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni ovvero il suo mancato aggiornamento annuale nonché l'irregolarità nei pagamenti delle tariffe da parte di coloro che hanno richiesto il servizio medesimo può comportare, su iniziativa dei Servizi Sociali, la sospensione del servizio al cittadino fino ad avvenuta regolarizzazione